

STATUTO

**CARE & SERVICES
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISILI NU VIA IS CORONAS 4

Numero REA: NU - 108349

Codice fiscale: 01525160915

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto del 6/11/2017, repertorio n.54456/28092	
Statuto	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)	
1.1. - E' costituita con sede in Isili una società coope- rativa sociale a mutualità prevalente denominata "CARE & SERVICES Cooperativa Sociale ONLUS" .	
1.2. - L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. L'organo amministrativo potrà inoltre, istituire e/o sop- primere, succursali, agenzie e unità locali anche altro- ve, sia in Italia che all'estero.	
1.3. - Trovano applicazione, per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e sugli Enti del terzo setto- re, le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
Art. 2 (Durata)	
2.1. - La durata della società è fissata dalla data di costituzione sino al 31 dicembre 2060, . e potrà essere prorogata a norma di legge	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	

Art. 3 (Scopo mutualistico)		
3.1.	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
3.2.	La Cooperativa non ha fine di lucro, essa è retta da scopo mutualistico, esclusiva finalità di solidarietà ed utilità sociale, ed è da intendersi quale cooperativa sociale a mutualità prevalente .	
3.3.	La Cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la promozione del libero sviluppo della persona umana e della sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale e favorendo il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale.	
3.4.	La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà sociale, democraticità, impegno, spirito comunitario, legame con il territorio, leale collaborazione con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
3.5.	La Cooperativa rivolge la sua attività ai minori e giovani adulti, alle persone con disturbo mentale, alle persone con disabilità, agli invalidi fisici, psichici e sensoriali, agli anziani, persone con problematiche psico-sociali, ad adulti sottoposti a misure restrittive e	

	ad ogni altro soggetto che necessiti di interventi socia-
	li, socio-sanitari, educativi, di carattere riabilitativo
	e di sostegno nel progetto di vita indipendente o di in-
	clusione sociale;
	3.6. La Cooperativa realizza i propri scopi sociali me-
	diante il coinvolgimento e l'integrazione delle risorse
	della comunità ed in special modo, dei volontari e degli
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in
	questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavorato-
	ri, l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.
	3.7. I criteri e le regole inerenti la disciplina dei
	rapporti mutualistici tra la società e i soci possono es-
	sere stabiliti da apposito regolamento interno, predispo-
	sto nel rispetto del principio di parità di trattamento
	di cui all'articolo 2516 del codice civile, dall'organo
	amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci.
	3.8. - La Cooperativa può operare anche con terzi non so-
	ci.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	4.1. - La società, con riferimento ai requisiti e agli
	interessi dei soci, ha per oggetto servizi socio-sanitari
	assistenziali ed educativi di cui all'art. 1 lettera a)
	della legge 381/1991, ed in particolare:
	- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

	- gestione di comunità di tipo familiare, case famiglia, comunità di pronta accoglienza;	
	- gestione di strutture residenziali a carattere comunitario, comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino, residenze comunitarie diffuse per anziani, comunità residenziali per persone con disabilità, comunità di accoglienza per minori, comunità alloggio per anziani, comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;	
	- gestione di strutture residenziali integrate per anziani, per persone con disabilità, per persone con disturbo mentale, residenze sanitarie assistenziali, centri semi-residenziali, comunità socio-educative integrate per minori;	
	- gestione di strutture a ciclo diurno, quali centri di aggregazione sociale, centri socio-educativi, centri per la famiglia, sportelli o centri informa giovani e/o donne, sportelli per extracomunitari e stranieri, centri di accoglienza profughi o rifugiati;	
	- gestione di strutture e servizi educativi per la prima infanzia: nido d'infanzia, micronido, anche aziendale, sezioni primavera, servizi in contesto domiciliare, ludoteche e centri per bambini e genitori, colonie, strutture turistiche adibite alla cura degli aspetti ricreativi e riabilitativi;	

	- gestione di ogni altra struttura sociale, sanitaria e	
	socio sanitaria residenziale o semi residenziale desti-	
	nata a minori e giovani adulti, alle persone con disturbo	
	mentale, alle persone con disabilità, agli anziani, per-	
	sone con problematiche psico-sociali, ad adulti sottopo-	
	sti a misure restrittive e ad ogni altro soggetto svan-	
	taggiato, con lo scopo di promuovere il libero sviluppo	
	della persona umana e la sua partecipazione sociale, cul-	
	turale, politica ed economica alla vita della comunità	
	locale;	
	- gestione di scuole di ogni ordine e grado, compresi	
	servizi di accoglienza scolastica ed assistenza educativa	
	scolastica ed extrascolastica;	
	- gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti an-	
	che a persone in stato di disagio;	
	- gestione di servizi domiciliari e residenziali, di as-	
	sistenza di base, sostegno, assistenza socio-sanitaria,	
	riabilitativa, educativa, di animazione e ricreativa	
	svolta presso le famiglie, le strutture e/o centri di ac-	
	coglienza, le comunità, le scuole, etc.;	
	- gestione di attività di assistenza infermieristica e	
	sanitaria, terapia riabilitativa e fisioterapia, domici-	
	liare, ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale, in	
	strutture proprie, di terzi pubblici o privati;	
	- prestazione di qualunque altra attività o servizio af-	

7 di 52

8 di 52

clusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alla legge di settore.

La Cooperativa potrà stipulare contratti di collaborazione e/o associazione commerciale e/o produttiva, ivi comprese le costituzioni di joint ventures e di associazioni in partecipazione e comunque aderire ad organismi cooperativistici e consortili, ad organismi provinciali, regionali e nazionali di settore diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1. - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a tre, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere messa in liquidazione.

10 di 52

11 di 52

tive sociali.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1. - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2. - I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3. - Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4. - Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci

speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5. - La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6. - Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7. - Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8. - I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero

	rappresentati in Assemblea.	
	6.9. - I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis c.c.	
	6.10. - Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 13.1. del presente statuto, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutuali-	
	stico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.11. - Costituiscono cause di esclusione del socio ap-	
	partenente alla speciale categoria, oltre a quelle indi-	
	viduate dall'art. 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzati-	
	vo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'i-	
	nosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria; il mancato adeguamento agli stan-	
	dard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio apparte-	
	nente alla speciale categoria potrà essere escluso	

dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12. - Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1. - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze

	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integral-	
	mente il presente statuto, il regolamento interno, e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	e) l'impegno a conferire la propria opera per il conse-	
	guimento dello scopo sociale, con le modalità e nei ter-	
	mini stabiliti dai regolamenti interni.	
	Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma	
	dell'articolo 2522 del codice civile, sè trattasi di so-	
	cietà, associazioni ed enti, oltre quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c) e d) per le persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti dati e	
	notizie:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-	
	dica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.2. - L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspi-	
	rante socio altri documenti ad integrazione di quelli so-	
	pra elencati al fine di meglio identificare i requisiti	
	previsti dal precedente art. 5.	
	7.3. - L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	

17 di 52

8.2. - Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a euro 100,00 (cento/00).

8.3. - La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1. - Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2. - Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

9.3. - Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

	10.1. - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta	
	degli amministratori, dall'assemblea dei soci, in sede di	
	approvazione del bilancio;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali;	
	c) a conferire la propria opera per il conseguimento del-	
	lo scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni.	
	10.2. - Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domi-	
	cilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La va-	
	riazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunica-	
	zione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1. - I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle decisioni sociali ed alle delibera-	

	zioni dell'assemblea ed all'elezione delle cariche socia-	
	li;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	
	cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali	
	regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e presentare	
	agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti ri-	
	ferentisi alla gestione sociale.	
	11.2. - I soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e	
	i documenti relativi all'amministrazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'or-	
	gano amministrativo, il quale determinerà la data d'ini-	
	zio della consultazione entro trenta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta, comunicandola tempestivamente al	
	richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	

Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1. - La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio sia diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1. - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2. - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3. - Il recesso non può essere esercitato e, se già

esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4. - Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

13.5. - Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto.

	to a far data dalla comunicazione del recesso.	
	13.6. - Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1. - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i re-	
	quisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazio-	
	ni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regola-	
	mento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno quindici giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pa-	
	gamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	

f) che, in qualunque modo, danneggi moralmente e/o materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;

g) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001, successive modifiche ed integrazioni.

Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.

14.2. - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nei termini di legge.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3. - L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

14.4. - Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 (Liquidazione)

	15.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale da essi effettivamente versa-	
	to ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi	
	artt. 24.6 lett. c) e 25; la liquidazione delle quote -	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputa-	
	bili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	15.2. - La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies,	
	comma 3 c.c., fatti salvi eventuali limiti di legge.	
	15.3. - Il pagamento deve essere fatto entro 180 (cen-	
	toottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1. - In caso di decesso di un socio la società non è	
	vincolata alla prosecuzione del rapporto con i suoi eredi	
	o legatari.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art.	
	15.	
	16.2. - Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	

	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3. - Nell'ipotesi di pluralità di eredi o legatari es-	
	si, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla So-	
	cietà. In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4. - Nell'ipotesi in cui la società intenda fare su-	
	bentrare gli eredi, gli eredi provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e	
	le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nomi-	
	nare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mu-	
	tualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento	
	con le modalità previste dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquida-	
	zione ai sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

		responsabilità dei soci cessati)
	17.1	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote
		in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del
		socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro
		i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-
		sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è
		divenuto operativo.
		Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
		rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera-
		zione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	17.2.	- I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.
		14.1, lettere b), c), d) e), oltre al risarcimento dei
		danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-
		nata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso del-
		la partecipazione calcolata come sopra.
	17.3.	- La Cooperativa può compensare il debito derivante
		dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento
		della prestazione mutualistica o dal rimborso dei presti-
		ti, con il credito derivante da penali, ove previste da
		apposito regolamento, da risarcimento danni e da presta-
		zioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui
		all'art. 1243 c.c..
	17.4.	- Il socio che cessa di far parte della Società ri-
		sponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti
		non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o

la esclusione hanno avuto effetto.

17.5. - Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1. - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, fatti salvi i limiti minimi e massimi fissati dalla legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1, se non utilizzato ad altri titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

18.2. - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la

cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

18.3. - Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

19.1. - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

19.2. - Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

19.3. - Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.4. - Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestio-

	ni mutualistiche.	
	19.5. - Gli amministratori e i sindaci, ove nominati,	
	debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429	
	c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutuali-	
	stico.	
	19.6. - La decisione dei soci che approva il bilancio de-	
	libera sulla destinazione degli utili annuali destinando-	
	li:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a a quella	
	stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.1.1992 n. 59, e successive modifiche e/o integrazioni,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31.1.1992 n.59 e successive modifiche e/o integrazio-	
	ni;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effet-	
	tivamente versato in misura non superiore al limite sta-	
	bilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requi-	
	siti mutualistici;	
	e) a riserva straordinaria o a fondi previsti per legge o	
	per statuto.	

19.7. - La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 20 (Ristorni)

20.1. - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

20.2. - La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

20.3. - La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 21 (Decisioni dei soci)

32 di 52

a ciascun socio.

21.3. - Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 22 e 23.

21.4. - Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 25.

Art. 22. - (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

22.1. - La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

22.2. - Ai soci è assegnato il termine di cinque giorni

per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

22.3. - La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

22.4. - La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

22.5. - L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

22.6. - Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

22.7. - Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci de-

vono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 23. - (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

23.1. - Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 22.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

23.2. - La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 24.2.

23.3. - L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota	
	di capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide	
	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-	
	gomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	23.4. - Le decisioni dei soci adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	23.5. - I documenti pervenuti alla società e recanti l'e-	
	spressione della volontà dei soci devono essere conserva-	
	ti dalla società. Tutti i detti documenti possono anche	
	essere redatti e spediti su supporto informatico, corre-	
	dato di firma digitale.	
	Art. 24 (Decisioni mediante consultazione scritta o con-	
	senso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	24.1. - Ogni socio ha diritto di partecipare alle deci-	
	sioni di cui agli artt. 22 e 23 del presente statuto, se	
	iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e	
	può esprimere un solo voto.	
	24.2. - Le decisioni dei soci mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto	
	sono adottate con il voto favorevole della maggioranza	
	dei voti attribuibili a tutti i soci.	

	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assem-	
	bleare)	
	25.1. - Con riferimento alle materie indicate nelle let-	
	tere d) ed e) del precedente art. 21.2 e in tutti gli al-	
	tri casi espressamente previsti dalla legge o dal presen-	
	te atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le de-	
	cisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	25.2. - L'assemblea deve essere convocata dall'organo am-	
	ministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luo-	
	go, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	25.3. - L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento alme-	
	no otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea,	
	fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro	
	dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal	
	libro dei soci.	
	25.4. - Nell'avviso di convocazione debbono essere indi-	

38 di 52

26.2. - L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 27 (Votazioni)

27.1. - Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

27.2. - Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

27.3. - L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

	intervvenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora	
	ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura del-	
	la società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 28 (Voto)	
	28.1. - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (no-	
	vanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del-	
	le quote sottoscritte.	
	28.2. - Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	28.3. - I soci che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà	
	di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372	

c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

29.1. - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 30 (Amministrazione)

30.1. - La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

30.2. - Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

30.3 I componenti dell'organo amministrativo durano in

	carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in	
	manca di fissazione di termine, essi durano in carica	
	fino a revoca o a dimissioni.	
	30.4 Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il	
	vice presidente, se questi non sono determinati dall'as-	
	semblea all'atto della nomina.	
	Art. 31 (Compiti degli Amministratori)	
	31.1. - Gli amministratori sono investiti dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	31.2. - Gli amministratori possono delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che in-	
	cidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	amministratori ed al collegio sindacale, se eletto, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla cooperativa e dalle sue controllate.	

31.3. - Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 32. - (Metodi decisionali semplificati)

32.1. - Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 33, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

32.2. - La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare, con chiarezza, l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

32.3. - Il consenso espresso per iscritto indica qualsia-

si ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

32.4. - La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

32.5. - Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 33 (Metodo decisionale collegiale)

33.1. - Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

33.2. - A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero,

	con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio	
	fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	33.3. - Le adunanze dell'Organo amministrativo sono vali-	
	de quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	34.1. - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Am-	
	ministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c.	
	34.2. - Se viene meno la maggioranza degli Amministrato-	
	ri, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla deci-	
	sione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	34.3. - In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministra-	
	tore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Colle-	
	gio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore uni-	
	co o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ri-	
	corso alla decisione dei soci e rimane in carica fino al-	
	la sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	35.1. - Spetta alla decisione dei soci determinare i com-	

pensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato
esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il
parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare
il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei
particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

36.1. - L'Amministratore unico o il presidente dell'Orga-
no amministrativo hanno la rappresentanza della Coopera-
tiva di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore
unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuote-
re, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti
di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-
ratorie quietanze.

36.2. - Essi possono compiere tutti gli atti che rientra-
no nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed uti-
lizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare
affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

36.3. - Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati
e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la
Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-
nistrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

36.4. - In caso di assenza o di impedimento del Presiden-
te, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice pre-
sidente.

36.5. - L'Amministratore unico o il Presidente, previa

apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 37 (Collegio sindacale)

37.1. - Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando in ogni caso viene ritenuto opportuno dall'assemblea, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

37.2. - Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

37.3. - I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 38 (Compiti)

38.1. - Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'as-

setto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 39 (Organo di controllo facoltativo)

39.1. - Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

39.2. - In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c..

TITOLO VIII

Art. 40 (Scioglimento e liquidazione)

40.1 La cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea;

	g) negli altri casi previsti dalla legge.	
	40.2 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della so-	
	cietà nominerà uno o più liquidatori determinandone i po-	
	teri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	41.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero pa-	
	trimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	delle cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.01.1992 n. 59 e successive modifiche e/o integrazioni;	
	- ad altre organizzazioni non lucrative di utilità socia-	
	le o a fini di pubblica utilità o in genere ad altri enti	
	del terzo settore, secondo quanto disposto e con le moda-	
	lità previste dalla legge.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	42.1. - Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svol-	
	gimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministra-	
	tivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	

	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	42.2. - Negli stessi regolamenti potranno essere stabili-	
	ti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione)	
	43.1. - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità..	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttif-	
	eri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	

51 di 52

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.